

# 127^ FIERA INTERNAZIONALE DEI CAVALLI

6 - 9 NOVEMBRE 2025

## NORME SANITARIE

### Premessa

La vigilanza sanitaria e la profilassi delle malattie infettive, nell'ambito della Fieracavalli indetta da Veronafiere S.p.A, vengono svolte a cura del Servizio Veterinario dell'AULSS 9 Scaligera e gli Espositori dovranno scrupolosamente attenersi alle disposizioni che di volta in volta verranno emanate dallo stesso Servizio.

Medici Veterinari saranno a disposizione permanente degli Espositori nel quartiere fieristico, per il rilascio di certificazioni sanitarie ed eventuali prestazioni di assistenza.

È fatto divieto a chiunque, nel modo più assoluto, di porre qualsiasi ostacolo all'esercizio della suddetta vigilanza, per assicurare la quale si chiede di dare la massima e disinteressata collaborazione ai Sanitari durante l'espletamento delle loro funzioni.

Gli operatori professionisti degli animali coopereranno (Capo 3, Sez. 1, art. 10 del Reg. CE 429/2016) con i Veterinari Ufficiali in servizio nel quartiere fieristico nel segnalare ogni caso anche sospetto di malattia di cui agli articoli 5, 6 e 9 Reg. CE 429/2016 e all'articolo 6 del Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136.

Gli animali, qualunque ne sia la specie, non potranno essere ammessi nel quartiere fieristico se non in possesso dei requisiti sanitari sottoelencati.

**N.B.: Si avanza riserva circa la piena osservanza delle norme sanitarie e aggiornamenti normativi che da oggi fino allo svolgimento della Fieracavalli dovessero essere emanate dal Ministero della Salute o dalla Regione Veneto, a seguito di mutate condizioni epizootologiche.**

### INDICAZIONI GENERALI

Tutti gli animali dovranno essere dotati delle certificazioni sanitarie previste dalla normativa vigente per ogni singola specie.

Tutti gli animali devono essere identificati conformemente a quanto descritto nel regolamento delegato (UE) 2019/2035 e secondo il DL 5 agosto 2022 n. 134 e relativo Manuale Operativo (Decreto Ministeriale 7 marzo 2023 e s.m.i.).

Gli animali introdotti dal territorio italiano dovranno essere scortati da Documento di Accompagnamento (secondo quanto previsto dall'art. 8, commi 7-8, decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134, ex "Modello 4" dell'ordinamento precedente) opportunamente validato o con attestazione dell'esito favorevole della visita sanitaria e delle prove effettuate sui capi (ove previste dalle presenti norme sanitarie). Per la movimentazione di animali verso mostre fiere e mercati, la BDN consente la compilazione del documento di accompagnamento informatizzato con modalità "movimentazioni verso fiera / mercato" che prevede la data di rientro nello stabilimento di partenza entro 7 giorni dall'uscita (punto 26 capitolo 5 del Manuale Operativo I&R).

Gli animali introdotti da Paesi Membri dell'Unione Europea dovranno essere scortati da certificati conformi a quanto previsto al Reg. 403/2021/CE del 24 marzo 2021.

Il codice identificativo dell'Ente Fiera da indicare sul Documento di Accompagnamento o sulle certificazioni internazionali è :

**IT091VR77M**

Una copia di tali certificazioni dovrà essere lasciata ai Veterinari Ufficiali dell'AULSS 9 Scaligera prima della sistemazione degli animali nei posteggi loro assegnati.

**In alternativa gli espositori con animali potranno anticipare la documentazione degli animali in ingresso, comprensiva delle attestazioni relative alle analisi condotte sugli animali, attraverso il sistema informativo che verrà messo a disposizione nei giorni precedenti l'evento da parte dell'AULSS 9 Scaligera sul proprio sito internet (si rammenta che documentazioni parzialmente leggibili o incomplete non saranno ritenute valide).**

Eventuali partite di animali sprovviste delle certificazioni richieste non potranno accedere al quartiere fieristico.

Nei casi di sospetto o accertamento, da parte del Servizio Veterinario, di malattie infettive contagiose, Veronafiere s.p.a. declina fin d'ora ogni eventuale responsabilità per la diffusione delle stesse ad altri animali, ferme restando le procedure di legge in conformità alle vigenti norme sanitarie.

## EQUIDI (Cavalli – Asini – Muli - Bardotti)

Gli equidi introdotti dal territorio italiano presso il quartiere fieristico di Verona, dovranno essere scortati dal documento di identificazione (**Passaporto**) che attesti **l'iscrizione all'anagrafe equina nazionale** conformemente a quanto previsto dal DM 30 settembre 2021 e relative procedure/istruzioni di attuazione.

Tutti gli equidi di età superiore ai dodici mesi saranno ammessi al quartiere fieristico a condizione che abbiano subito i controlli previsti dal Decreto 02 febbraio 2016 “Piano Nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell'anemia infettiva degli equidi” (GU Serie Generale n.96 del 26-4-2016) e dalla Nota del Ministero della Salute prot. n. 27107 del 10/09/2024.

Al fine di garantire adeguati standard sanitari degli equidi introdotti nel quartiere fieristico e considerata la difficoltà nell'individuare gli stabilimenti ad alto e basso rischio in sede di controllo veterinario, considerando da ultimo che la succitata nota ministeriale conferma i livelli di prevalenza paragonabili a quelli precedentemente rilevati ed utilizzati per la classificazione dei livelli di rischio regionale ai sensi della nota 19423-11/08/2016-DGSAF-P, **per essere introdotti gli animali dovranno essere controllati per l'anemia infettiva secondo la periodicità/validità indicata nel Decreto 02 febbraio 2016. Ovvero 36 mesi per i territori a basso rischio e 12 mesi per quelli ad alto rischio e gli esiti dovranno essere trascritti sui relativi passaporti.**

Gli equidi provenienti dagli Stati membri dell'unione Europea devono:

- essere correttamente identificati e muniti di Passaporto di cui al Regolamento Comunitario di esecuzione (UE) 2021/963 del 10/06/2021 recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione degli equini e che istituisce modelli di documenti di identificazione per tali animali
- essere scortati da un certificato di cui al regolamento delegato 2020/688/CE che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova (art. 22, art.76 e all. VIII parte 1, punto 1); il modello del certificato sanitario dev'essere conforme a quanto previsto dal Reg. 2021/403.

Gli equidi **provenienti da paesi terzi** dovranno transitare attraverso un Posto di Ispezione Frontaliero (**PIF**) ed essere accompagnati dal “Documento veterinario comunitario di entrata” (**DVCE animali**) emesso dal PIF.

## BOVINI – BUFALINI

Gli animali per accedere agli stabilimenti fieristici devono:

### Nei confronti della TUBERCOLOSI BOVINA

**Per animali provenienti da Stati Membri dell'unione Europea (Capo 2 sez 1 art. 10 Reg. 688/2020/CE):**

provenire da allevamenti indenni da infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis*. Inoltre deve essere soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- l'allevamento è situato in uno Stato membro o in una sua zona avente la qualifica di territorio indenne oppure
  - gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, ad una prova per la ricerca dell'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* nei 30 giorni precedenti la partenza
- oppure
- sono animali di età inferiore alle 6 settimane.

**Per animali provenienti dal territorio nazionale si rimanda a quanto descritto nel Decreto 2 maggio 2025, il quale non permette l'introduzione in fiera di bovini provenienti da territori non indenni.**

### Nei confronti della BRUCELLOSI BOVINA

**Per animali provenienti da Stati Membri dell'unione Europea (Capo 2 sez 1 art. 10 Reg. 688/2020/CE):**

provenire da allevamenti indenni per *B. abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*. Inoltre deve essere soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- l'allevamento è situato in uno Stato membro o in una sua zona avente la qualifica di territorio indenne oppure

- gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, ad una prova sierologica nei confronti della Brucella nei 30 giorni precedenti la partenza
- oppure
- sono animali di età inferiore ai 12 mesi
- oppure
- gli animali sono castrati.

**Per animali provenienti dal territorio nazionale si rimanda a quanto descritto nel Decreto 2 maggio 2025, il quale non permette l'introduzione in fiera di bovini provenienti da territori non indenni.**

**Nei confronti della LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA (LBE) (Capo 2 sez 1 art. 11 Reg. 688/2020/CE):**

**Per animali provenienti da Stati Membri dell'unione Europea (Capo 2 sez 1 art. 11 Reg. 688/2020/CE):**

Deve essere soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- gli animali provengono da uno stabilimento indenne da LBE
- oppure
- se gli animali provengono da uno stabilimento non indenne da LBE, non sono stati segnalati casi di tale malattia nello stabilimento in questione nei 24 mesi precedenti la partenza, e
    - se hanno un'età superiore a 24 mesi, gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della LBE;
      - su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo, mentre gli animali erano tenuti in isolamento dagli altri bovini presenti nello stabilimento
    - se hanno un'età inferiore a 24 mesi, gli animali sono nati da madri che sono state sottoposte, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della LBE su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo nei 12 mesi precedenti la partenza degli animali
      - su un campione prelevato nei 30 giorni precedenti la partenza, e tutti i bovini di età superiore a 24 mesi detenuti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della LBE effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 4, su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo nei 12 mesi precedenti la partenza degli animali
  - se hanno un'età inferiore a 24 mesi, gli animali sono nati da madri che sono state sottoposte, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della LBE su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo nei 12 mesi precedenti la partenza degli animali.

**Per animali provenienti dal territorio nazionale l'intero territorio è riconosciuto ufficialmente indenne pertanto saranno accettati solo animali provenienti da allevamenti indenni nei confronti della Leucosi Bovina Enzootica**

**Nei confronti della RINOTRACHEITE INFETTIVA BOVINA (IBR) (Capo 2 sez 1 art. 11 Reg. 688/2020/CE):**

Per gli animali di qualsiasi età, devono essere soddisfatte le prescrizioni seguenti:

- Se gli animali provengono da un allevamento indenne da IBR e lo stabilimento è situato in un territorio riconosciuto indenne o con un programma di eradicazione approvato per IBR non sono necessari campionamenti pre-moving (la qualifica deve essere inserita in Banca Dati Nazionale)

Oppure

- gli animali sono stati sottoposti con esito negativo a una prova sierologica nei 15 giorni precedenti la partenza per la ricerca anticorpale:
  - del BHV-1 (virus intero), oppure
  - della glicoproteina E del BHV 1, in caso di animali vaccinati con vaccini gE deleti.

**Nei confronti della FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (sierotipi 1-24):**

I bovini provenienti dagli Stati membri dell'unione Europea devono essere conformi a quanto previsto dall'allegato V, parte II, capitolo II, sezione 1, punti da 1 a 3 del Reg. 689/2020/CE.

Per i bovini provenienti da territori nazionali, visto che l'Italia è interamente in restrizione per i sierotipi 1, 3, 4 e 8 ad eccezione della Provincia Autonoma di Bolzano, gli allevamenti di origine degli animali non devono essere sede di focolaio per Febbre Catarrale degli Ovini.

### **Nei confronti della DERMATITE NODULARE CONTAGIOSA (Lumpy skin disease):**

È vietata l'introduzione in fiera di bovini provenienti da allevamenti posti in zone di restrizione istituite nei confronti di focolai di Dermatite Nodulare Contagiosa (Lumpy skin disease).

I capi della specie bovina, ovi-caprina e i camelidi devono essere preventivamente trattati con insetto repellente almeno 7 giorni prima della movimentazione e sino al giorno della partenza.

## **OVINI – CAPRINI**

Gli animali per accedere agli stabilimenti fieristici devono:

### **Nei confronti della BRUCELLOSI OVI-CAPRINA (Capo 2 sez 1 art. 15 Reg. 688/2020/CE):**

provenire da allevamenti indenni per *B. abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*. Inoltre deve essere soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- l'allevamento è situato in uno Stato membro o in una sua zona avente la qualifica di territorio indenne  
oppure
- gli animali devono essere sottoposti, con esito negativo, ad una prova sierologica nei confronti della Brucella nei 30 giorni precedenti la partenza  
oppure
- gli animali hanno un'età inferiore ai sei mesi.

**Per animali provenienti dal territorio nazionale si rimanda a quanto descritto nel Decreto 2 maggio 2025, il quale non permette l'introduzione in fiera di ovini e caprini provenienti da territori non indenni.**

### **Nei confronti della FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (sierotipi 1-24):**

Gli ovicaprini provenienti dagli Stati membri dell'unione Europea devono essere conformi a quanto previsto dall'allegato V, parte II, capitolo II, sezione 1, punti da 1 a 3 del Reg. 689/2020/CE.

Per gli ovicaprini provenienti da territori nazionali, visto che l'Italia è interamente in restrizione per i sierotipi 1, 3, 4 e 8 ad eccezione della Provincia Autonoma di Bolzano, gli allevamenti di origine degli animali non devono essere sede di focolaio per Febbre Catarrale degli Ovini.

I capi della specie bovina, ovi-caprina e i camelidi devono essere preventivamente trattati con insetto repellente almeno 7 giorni prima della movimentazione e sino al giorno della partenza.

## **CAMELIDI**

I capi della specie bovina, ovi-caprina e i camelidi devono essere preventivamente trattati con insetto repellente almeno 7 giorni prima della movimentazione e sino al giorno della partenza.

## **SUINI**

**IN CONSIDERAZIONE DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA NAZIONALE NEI CONFRONTI DELLA PESTE SUINA AFRICANA NON SONO AMMESSE INTRODUZIONI DI ANIMALI DELLE SPECIE SENSIBILI ALL'INTERNO DEL QUARTIERI FIERISTICO**

## **AVICOLI E STRUZZI**

**IN CONSIDERAZIONE DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA NAZIONALE NEI CONFRONTI DELL'INFLUENZA AVIARIA, NON SONO AMMESSE INTRODUZIONI DI ANIMALI DELLE SPECIE AVICOLE DOMESTICHE ED ORNAMENTALI PRESSO IL QUARTIERE FIERISTICO.**

## **LAGOMORFI (Conigli e Lepri)**

Dovranno essere scortati dal Documento di accompagnamento (art. 8, commi 7-8, DL 5 agosto 2022 n. 134, ex “Modello 4” dell’ordinamento precedente) nel quale dovrà risultare che nell’allevamento da cui provengono non si sono verificati casi di Mixomatosi e Malattia emorragica virale da almeno 6 mesi e che gli animali, di età superiore a 30 giorni, sono stati sottoposti a vaccinazione contro la mixomatosi e la malattia emorragica virale.

## **DISCIPLINA DEI TRASPORTI**

Gli animali dovranno essere trasportati alle condizioni previste dal Reg. 1/2005/CE e successive modificazioni ed integrazioni e gli autotrasportatori dovranno esibire all’ingresso in Fiera l’attestazione dell’avvenuta disinfezione.

Al momento dell’ingresso presso il quartiere fieristico è necessario che tutta la documentazione (copia Documento di accompagnamento, passaporti, autorizzazione al trasporto) venga esibita al servizio Veterinario.

Ultimato lo scarico, gli automezzi non potranno lasciare l’area fieristica, se non dopo essere stati sottoposti a lavaggio e disinfezione presso l’apposita stazione esistente nell’ambito della Fiera.

*Per chiarimenti ed informazioni sanitarie rivolgersi al Servizio Veterinario dell’AULSS 9 Scaligera  
tel. 045-8075054 – 045/8075929 tutti i giorni lavorativi dalle ore 8.00 alle ore 13.00.*